



## ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI

Via G. Da Fiore s.n.c. – Tel.0962-961176; Fax 0962-961176  
 E-mail [kric80600x@istruzione.it](mailto:kric80600x@istruzione.it); Pec. [kric80600@pec.istruzione.it](mailto:kric80600@pec.istruzione.it)  
 C.F. 91021210793 C.M. KRIC80600X  
 88900 Crotona (KR)

Alla Comunità Scolastica  
 Al Sito/agli atti

**Oggetto: Disposizioni del D.L. 111/2021 così come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 24/9/2021 (Comparto Scuola).**

Si comunica che dal giorno 2 ottobre 2021 la Legge n. 133/2021 ha apportato al D.L. n. 111/2021 le seguenti modifiche:

1. Competenza del Prefetto e non del Dirigente Scolastico ad irrogare la sanzione amministrativa per mancato possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19.
2. Estensione della sospensione a quindici giorni del lavoratore sospeso per mancato possesso ed esibizione della certificazione verde; tanto al fine di garantire la continuità del servizio nel rispetto dell'art. 41 del CCNL 2016-2018 - Comparto Scuola.
3. Obbligo di indossare la mascherina a partire dalla classe prima della Scuola Primaria, a prescindere dal compimento dei sei anni. Non è sottoposto all'obbligo della mascherina, invece, il bambino che frequenta la Scuola dell'Infanzia, anche se ha compiuto i sei anni.

Si riporta di seguito una scheda riassuntiva con le modifiche apportate al D.L. 111/2021 dalla legge di conversione n.133 del 24.09.2021 relative al Comparto Scuola.

I.T.S. ATTIVITÀ FORMATIVE E DI TIROCINIO	
<b>Testo Art. 1, c. 1</b>	1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. <b>((Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche))</b> e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza. <b>((Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.))</b>
<b>Osservazioni</b>	La modalità di svolgimento delle attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli I.T.S. sono svolte, come quelle universitarie, prioritariamente in presenza.

DPI E ALUNNI MINORI E MAGGIORI DI SEI ANNI	
<b>Testo Art. 1, c. 2, lett. a)</b>	<i>a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che ((frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65, e la scuola dell'infanzia,)) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;</i>
<b>Osservazioni</b>	La disposizione chiarisce che l'obbligo o meno di indossare la mascherina è previsto per gli alunni frequentanti la scuola primaria anche se al di sotto dei sei anni; non vi è tale obbligo per quelli al di sopra dei sei anni frequentanti la scuola dell'Infanzia. Secondo la nota MI n. 1237 del 13 agosto 2021 "l'obbligo di utilizzo della mascherina riguarda i bambini dai sei anni in su (CTS verbale 124 del 8 novembre 2020). La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l'utilizzo della mascherina nella scuola dell'infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e, invece, pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere."

FFP2/FFP3	
<b>Testo</b> Art. 1, c. 2, lett. (a-bis)	Sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
<b>Osservazioni</b>	La disposizione sancisce nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia l'obbligo per il personale (sia docente che ATA) di indossare la mascherina FFP2 o FFP3 secondo quanto indicato nel DVR della singola scuola. Nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, in presenza di bambini e/o alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nel DVR dovrà essere valutato il rischio e previsto l'utilizzo o meno di dispositivi FFP2 o FFP3. (Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 a.s. 2021/2022).

DEROGHE ALL'OBBLIGO DI DPI	
<b>Testo</b> Art. 1, c. 3	3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, ((nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università,)) si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità, (( <b>nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale.</b> ))
<b>Osservazioni</b>	Attualmente nelle Istituzioni Scolastiche vige solo il Protocollo di intesa MI- OO.SS. del 14 agosto 2021. La sottoscrizione di quello relativo al segmento 0/6 è stata rinviata <i>sine die</i> dal Ministero.

ESTENSIONE OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE	
<b>Testo</b> Art. 9-ter, c. 1 D.L. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87	((1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.))
<b>Osservazioni</b>	L'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde è esteso al personale: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65</li> <li>b) dei CPIA</li> <li>c) dei sistemi regionali IeFP</li> <li>d) dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore</li> <li>e) degli I.T.S.</li> </ul> La verifica di quanto sopra indicato è di competenza del dirigente scolastico e dei responsabili delle istituzioni elencate.

MANCATI GENERAZIONE E RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE	
<b>Testo</b> Art. 9-ter, c. 1 D.L. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87	((1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2.))

Osservazioni	La disposizione disciplina la situazione di fatto del lavoratore nel caso in cui la certificazione verde COVID- 19 non gli sia stata ancoragenerata e rilasciata in formato cartaceo o digitale, pur avendone egli diritto.
--------------	---

#### ASSENZA INGIUSTIFICATA E SOSPENSIONE

Testo Art. 9-ter, c. 2 D.L. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87	((2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro é disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni.))
Osservazioni	All'assenza per mancato possesso ed esibizione della certificazione verde non corrisponde né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione del rapporto di lavoro mantiene efficacia fino all'adempimento dell'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde e fino alla scadenza del contratto del sostituto che non può superare la durata di quindici giorni.

#### DELEGA VERIFICA CERTIFICAZIONE VERDE

Testo Art. 9-ter, c. 4 D.L. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87	4 I dirigenti scolastici, <b>((o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato))</b> , e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia <b>((e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis))</b> nonché delle scuole paritarie <b>((e non paritarie))</b> e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui <b>((ai commi 1 e 1-bis))</b> . Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università <b>((e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo.))</b>
---	--

#### SANZIONE AMMINISTRATIVA

Testo Art. 9-ter, c. 5 D.L. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87	((5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.))
Osservazioni	Spetta al Prefetto e non al Dirigente Scolastico irrogare la sanzione amministrativa conseguente al mancato possesso ed esibizione della certificazione verde.

#### ACCESSO ESTERNI

Testo Art. 9-ter, c. 5 D.L. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87	Viene riprodotto l'intero art. 9-ter.1. (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo) del D.L. 52/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 87/2021.
Osservazioni	Viene confermato quanto previsto dal D.L. 127/2021 circa l'accesso da parte di chiunque alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative.

ESTENSIONE DELLA VALIDITÀ TEMPORALE DEL TEST MOLECOLARE	
<p><b>Testo</b>  <b>Art. 01</b>  <b>Modifica</b>  <b>all'articolo 9</b>  <b>del</b>  <b>decreto-legge</b>  <b>22 aprile</b>  <b>2021, n. 52,</b>  <b>in materia di</b>  <b>validità della</b>  <b>certificazione</b>  <b>verde</b>  <b>COVID-19.</b></p>	<p>1. All'articolo 9, comma 5, del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: «dall'esecuzione del test» sono inserite le seguenti: «antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare».</p>
<p><b>Osservazioni</b></p>	<p><b>Estesa da 48 a 72 ore la validità dell'esito negativo del test molecolare</b>, ai fini della durata della certificazione verde. Il test molecolare può essere eseguito anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute del 14 maggio 2021. <b>Rimane di 48 ore la validità del test antigenico rapido.</b></p>

LAVORATORI FRAGILI	
<p><b>Testo</b>  <b>Art. 2-ter</b>  <b>Disposizioni</b>  <b>di proroga in</b>  <b>materia di</b>  <b>lavoratori</b>  <b>fragili</b></p>	<p>1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 481, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; b) al comma 482, le parole: «282,1 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «396 milioni di euro per l'anno 2021»; c) al comma 483, le parole: «173,95 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «195,15 milioni di euro per l'anno 2021».</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; b) quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.)</p>
<p><b>Osservazioni</b></p>	<p>È stata prorogata sino al <b>31 dicembre 2021</b> la disposizione secondo cui ai <b>lavoratori fragili</b>, in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), e ai <b>lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita</b>, è riconosciuta, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, al ricovero ospedaliero.</p> <p>Per la stessa tipologia di lavoratori dipendenti è prorogata <b>fino al 31 dicembre 2021</b>, la concessione del lavoro agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.</p>

**Il Dirigente Scolastico**  
**Prof. Angelo Falzarano**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93)